

III.
DEGLI EQUIPAGGI.

Canottieri, Professionisti e Barcaioli.

ART. 28.

Per *Canottieri* è ritenuto chiunque per puro diletto e senza scopo di lucro si dia allo sport nautico od esercizio ginnastico del canottaggio, o che come tale sia stato ammesso alle Regate che già vennero effettuate dal Rowing-Club Italiano, prima della promulgazione del presente Codice.

ART. 29.

Sono considerati come *Professionisti* coloro che esercitano od hanno esercitato il canottaggio, facendone con scopo di lucro la loro professione abituale, oppure che presero parte a Regate sotto gli stipendi di alcuno, e quelli che dalla promulgazione del presente Codice concorsero a Regate con premi in denaro.

ART. 30.

E come *Barcaioli*: gli uomini di mare, marinai e pontieri in attività di servizio, barcaioli, battellieri, traghettatori, pescatori per professione, inservienti di Società Canottieri, remaiuoli, operai costruttori d'imbarcazioni, ed infine tutti coloro che in un modo qualsiasi ricavano mezzi di sussistenza o guadagno da un lavoro manuale ed abituale, attorno o sopra battelli od imbarcazioni.

ART. 31.

Gli ufficiali appartenenti ad una Marina, e quelli del R. Esercito del Corpo Pontieri, non sono compresi nella categoria di persone di cui all'articolo precedente, e come Canottieri essi potranno venire iscritti al R.-C. e concorrere alle Regate.

ART. 32.

I Professionisti ed i Barcaioli sono esclusi dal concorrere alle Regate del R.-C. e solo in via eccezionale, quando la Direzione che bandisce le Regate lo credesse opportuno, potranno per essi venire organizzate gare speciali, che come tali verranno indicate nei bandi e programmi delle stesse.

Non sono inoltre ammessi alle Regate quei Canottieri esclusi o squalificati regolarmente da altre Società, e tutte quelle persone che per fondati motivi la Direzione delle Regate ritenesse non possedere la qualifica di Canottiere, o che per cause di moralità non ne fossero credute degne.

ART. 33.

È data facoltà ai Soci ed alle Società iscritte di concorrere alle gare indette per Professionisti, purché rinunzino anticipatamente al premio eventualmente vinto, se questo consistesse in denaro, a scopo di beneficenza.

A tale disposizione dovranno inoltre uniformarsi ogniqualvolta essi prendessero parte a Regate non bandite o promosse dal R.-C., con premi in denaro; sotto pena — in caso di non ottemperamento alla stessa — di perdere la qualifica di Canottiere.

Classificazione dei Canottieri.

ART. 34.

I Canottieri vengono suddivisi, rispettivamente a ciascuna delle diverse divisioni d'imbarcazioni considerate all'articolo 27 del presente Codice, in due distinte classi: *Seniores* e *Juniors*.

ART. 35.

È considerato *Senior*, per quella divisione d'imbarcazioni, il Canottiere che in essa vinse uno o più primi premi, avanti il 1° gennaio dell'anno in cui si corre. Il canottiere *Senior* è autorizzato a portare sulla divisa un distintivo speciale alla sua qualità, che gli verrà fornito dalla Direzione del R.-C.

ART. 36.

È ritenuto *Junior* per la stessa divisione ogni altro Canottiere.

ART. 37.

I Canottieri *Seniores* non possono concorrere che nelle gare ad essi riservate. Quelli che fossero contemporaneamente *Seniores* per una data divisione d'imbarcazioni e *Juniors* per un'altra, potranno correre come *Juniors* in quest'ultima. I Canottieri *Juniors* sono in facoltà di concorrere nelle gare indette per *Seniores*.

ART. 38.

Non vi è limite d'età per i Canottieri *Juniors* ed il loro passaggio alla classe dei *Seniores* avrà luogo allorché per essi risulteranno le condizioni richieste per quella classe.

ART. 39.

La distinzione di *Seniores* e *Juniors* non è applicabile ai timonieri.

ART. 40.

Le Regate che hanno valore per la classificazione dei Canottieri sono le Nazionali e le Internazionali, e non è tenuto conto delle Regate Particolari.

Così, a partire dal 1° gennaio 1889 verranno classificati *Seniores*, e per quelle divisioni d'imbarcazioni in cui concorsero, i Canottieri che abbiano vinto uno o più primi premi nelle Regate di classificazione che vennero effettuate dal 1881 in poi.

I premi unici sono considerati primi premi.

ART. 41.

La classificazione dei Canottieri verrà fatta in apposito registro, per cura della Direzione Centrale del R.-C. che ne trasmetterà copia alle Direzioni delle singole Sezioni.

A tal uopo le Direzioni delle Società iscritte, o che vengono ammesse alle Regate, dovranno al fine d'ogni anno trasmettere alla stessa l'elenco dei propri Soci, che presero parte a Regate, indicando per ciascuno di essi le gare cui concorsero, ed i premi vinti.

I Canottieri Soci del R.-C. verranno classificati dalla Direzione della Sezione cui sono iscritti, che ne darà comunicazione alla Direzione Centrale. Essi sono tenuti a dar notizia alla propria Direzione di ogni Regata in cui concorsero e dei premi vinti nelle stesse.

ART. 42.

Ogni erronea indicazione nella trasmissione dei dati di cui all'articolo precedente, e che tendesse a far collocare in classe inferiore la persona di cui è oggetto, può avere per conseguenza la perdita della qualità di Canottiere alla stessa.

Tale disposizione disciplinare verrà applicata dalla Direzione del R.-C., secondo la gravità dei casi, temporaneamente od anche in modo definitivo.

ART. 43.

Oltre che per le classi *Seniores* e *Juniors* le Direzioni delle Regate, potranno indire gare speciali, cioè riservate a quei Canottieri *Juniors*, che non avessero conseguito ancora premio alcuno o non avessero concorso a Regate. In tal caso sarà sufficiente indicare nei preavvisi o bandi le riserve o restrizioni imposte per il concorso alle stesse. I primi premi in esse conseguiti non conterranno per la classificazione a *Seniores* dei vincitori.

Classificazione degli Equipaggi.

ART. 44.

Gli equipaggi si suddividono conseguentemente, a seconda della classe di Canottieri di cui sono formati, in *Seniores* e *Juniors*.

Un equipaggio che abbia più del quarto dei suoi componenti appartenenti alla classe *Seniores* verrà classificato alla stessa.

In tutti gli altri casi l'equipaggio è ritenuto *Junior*.

IV.

DEI PREMI.

ART. 45.

I premi dal R.-C. I, destinati alle Regate consistono in imbarcazioni, oggetti d'arte, coppe, medaglie, bandiere e diplomi.

Potranno inoltre alle gare indette per Professionisti o Barcaioli, assegnarsi per premio somme in denaro.

ART. 46.

Nelle Regate ordinate vengono assegnati generalmente un primo, un secondo ed un terzo premio per ciascuna gara.

Il primo premio è formato da un'imbarcazione od oggetto d'arte, da una bandiera, un diploma, medaglia grande in oro o vermeil, (argento dorato) all'imbarcazione, e da un'altra d'oro piccola a ciascun componente l'equipaggio.

Formano il secondo premio uguali oggetti del primo, di minor valore, e le medaglie sono eguali, ma d'argento.

Il terzo premio consiste in una bandiera, diploma, ed in medaglie di bronzo eguali alle precedenti.

ART. 47.

Le medaglie grandi, destinate all'imbarcazione, vengono coniate per cura della Direzione Centrale.

Esse sono di 1^a classe (millimetri 60 di diametro) per le gare formate da imbarcazioni a quattro, sei od otto vogatori;

Di 2^a classe (millimetri 47) per quelle a due vogatori;

Di 3^a classe (millimetri 36) per le gare ad un sol vogatore.

ART. 48.

Le medaglie piccole destinate ai vogatori, ed il cui diametro può variare dai 20 ai 25 millimetri, vengono coniate tanto per cura della Direzione Centrale, quanto dalla Direzione della Sezione che bandisce le Regate. Il disegno della medaglia dovrà, in quest'ultimo caso, essere sottoposto ed approvato dalla Direzione Centrale.